

REPUBBLICA ITALIANA

La

Corte dei conti

in

Sezione regionale di controllo per la Puglia

Nella camera di consiglio del 9 febbraio 2018 composta da:

Presidente di Sezione	Agostino Chiappiniello	
Consigliere	Stefania Petrucci	Relatore
Consigliere	Rossana Rummo	
Primo Referendario	Rossana De Corato	
Primo Referendario	Cosmo Sciancalepore	
Primo Referendario	Carmelina Addresso	
Primo Referendario	Michela Muti	

ha assunto la seguente deliberazione
sulla richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di San Giovanni Rotondo (FG) pervenuta in data 22/01/2018 prot. n. 177;
Vista l'ordinanza n. 10/2018 con la quale è stata convocata la Sezione regionale di controllo per il giorno 9/02/2018;
udito il relatore Consigliere Dott. Stefania Petrucci;
Ritenuto in

FATTO

Il Sindaco del Comune di San Giovanni Rotondo (FG), dopo aver richiamato integralmente il tenore letterale dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 in tema di incentivi per funzioni tecniche, illustra che l'art. 1, comma 526, della L. 27/12/2017 n. 205 ha aggiunto alla predetta norma l'art. 5 bis disponendo che tali incentivi "*fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture*".

Aggiunge il Sindaco che l'Anci, nella nota generale sui contenuti della legge di bilancio per l'anno 2018, ha affermato che gli incentivi per funzioni tecniche rientrano nelle spese di investimento.

Conseguentemente il Sindaco richiede il parere di questa Sezione al fine di pervenire alla corretta interpretazione della novella normativa ritenendo che i predetti incentivi non possano ritenersi inclusi tra le risorse destinate al trattamento accessorio e quindi debbano essere esclusi dalla voce di spesa del personale per essere allocati al titolo II nell'ambito delle spese di investimento ed al riguardo richiama anche il precedente parere di questa Sezione n. 8/2007.

Considerato in

DIRITTO

Preliminarmente, occorre valutare i profili di ricevibilità e di ammissibilità della richiesta di parere alla luce dell'art. 7, comma 8, della L. 05/06/2003 n. 131 che conferisce a Regioni, Comuni, Province e Città Metropolitane la possibilità di

richiedere alle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti pareri in materia di contabilità pubblica.

L'art. 10 *bis* del D. L. 24/06/2016 n. 113, convertito dalla L. 7/08/2016 n. 160, ha aggiunto alla norma su richiamata che le richieste di parere in materia di contabilità pubblica «possono essere rivolte direttamente alla Sezione delle autonomie della Corte dei conti: per le Regioni, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome; per i Comuni, le Province e le Città metropolitane, dalle rispettive componenti rappresentative nell'ambito della Conferenza unificata».

In relazione ai profili di ricevibilità, la Sezione osserva che la richiesta di parere è stata sottoscritta dal Sindaco organo rappresentativo dell'Ente e pertanto legittimato a promuovere l'attività consultiva della Corte dei Conti.

Non può ritenersi di ostacolo alla ricevibilità della richiesta la mancanza nella Regione Puglia del Consiglio delle Autonomie Locali che, ai sensi dell'art. 123 della Costituzione, nel testo introdotto dalla L. Cost. 18/10/2001 n. 3, deve essere disciplinato dallo Statuto di ogni Regione, quale organo di consultazione tra la Regione stessa e gli Enti locali.

Il Consiglio delle Autonomie Locali, se istituito, è quindi destinato a svolgere, secondo il dettato dell'art. 7, comma 8°, della L. n. 131/2003, una funzione di filtro per le richieste di parere da sottoporre alle Sezioni Regionali di Controllo.

Invero, l'art. 45 dello Statuto della Regione Puglia, approvato con L. R. 12/05/2004 n. 7, ha previsto l'istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali e con la successiva L. R. del 26/10/2006 n. 29 sono state disciplinate le modalità di composizione, elezione e competenze.

Tuttavia, rilevato che allo stato attuale il Consiglio delle Autonomie Locali non è tuttora operante, la Sezione ritiene ricevibile la richiesta di parere.

Accertata la ricevibilità della richiesta, occorre ora analizzarne i profili di ammissibilità. Ritiene il Collegio che il quesito, afferente la corretta interpretazione della disposizione in tema di incentivi per funzioni tecniche introdotta dalla recente legge di stabilità 2018, possa ritenersi riconducibile all'alveo della materia della contabilità pubblica poiché incentrato sull'esatta allocazione contabile della relativa voce di spesa e comunque inquadrabile nell'ambito della disciplina vincolistica in tema di spesa del personale e del relativo trattamento accessorio.

L'art. 113, commi 1 e 2, del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, come sostituiti dall'art. 76 del D. Lgs. 19/04/2017 n. 56, statuiscono che, a valere sugli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del

progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

Questa Sezione ha già chiarito che le forme di incentivazione per funzioni tecniche, ora riconosciute anche in relazione ad appalti per forniture e servizi, costituiscono eccezioni al generale principio della onnicomprensività del trattamento economico e pertanto possono essere riconosciuti solo per le attività espressamente e tassativamente previste dalla legge (Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazioni n. 5/2017/PAR e n. 108/2017/PAR).

Peraltro, dal tenore letterale della norma che fa espresso riferimento all'importo dei lavori, servizi e forniture "posti a base di gara", induce a ritenere incentivabili le sole funzioni tecniche svolte rispetto a contratti affidati mediante lo svolgimento di una gara.

La disciplina normativa in tema di incentivi per funzioni tecniche è stata recentemente novellata per effetto dell'introduzione, ad opera del comma 526 dell'art. 1 della L. 27/12/2017 n. 205, del comma 5 bis all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 che ha previsto che i predetti incentivi devono essere allocati al medesimo capitolo di spesa dei lavori, servizi e forniture.

La Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 7/SEZAUT/2017/QMIG, confermata dalla successiva deliberazione n. 24/SEZAUT/2017/QMIG, ha evidenziato la peculiarità di tali incentivi nonché la non sovrapposibilità del compenso incentivante previsto dall'art. 113, comma 2, all'incentivo per la progettazione di cui all'art. 93, comma 7-ter, del D. Lgs. n. 163/2006, oggi abrogato, rilevando che la legge delega (art. 1, comma 1, lett. rr, L. n. 11/2016) ha precisato che tale compenso va a remunerare specifiche e determinate attività di natura tecnica svolte dai dipendenti pubblici, tra cui quelle della programmazione, predisposizione e controllo delle procedure di gara e dell'esecuzione del contratto.

Con la su richiamata deliberazione n. 7/SEZAUT/2017/QMIG, la Sezione delle Autonomie ha aggiunto che, per tali incentivi, non ricorrono gli elementi che consentano di qualificare la relativa spesa come finalizzata ad investimenti posto che tali emolumenti sono erogabili, con carattere di generalità, anche per gli appalti di servizi e forniture e ciò comporta che gli stessi si configurino, in maniera inequivocabile, come spese di funzionamento e, dunque, come spese correnti (e di personale); a ciò deve aggiungersi che non sono stati ravvisati gli ulteriori presupposti, delineati dalla deliberazione n. 51/CONTR/2011 delle Sezioni riunite in sede di controllo, per escludere gli incentivi di cui trattasi dal limite del tetto di spesa per i trattamenti accessori del personale dipendente *"in quanto essi non vanno a remunerare prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati e individuabili" acquisibili anche attraverso il ricorso a personale esterno alla P.A. con possibili aggravii di costi per il bilancio dell'ente interessato*, come risulta anche dal disposto dell'art. 113, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016 che, nel disporre che la ripartizione della parte più consistente delle risorse

(l'80%), debba avvenire "per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche nonché tra i loro collaboratori" e che "gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione" appare indicativa della diversa connotazione degli incentivi in parola.

Conseguentemente, la Sezione delle Autonomie, sulla base delle molteplici argomentazioni appena richiamate, ha enunciato il principio di diritto secondo il quale i predetti incentivi devono essere inclusi nel tetto di spesa per il salario accessorio dei dipendenti pubblici.

Tale conclusione è stata poi confermata dalla successiva deliberazione n. 24/SEZAUT/2017/QMIG che, preso atto dell'abrogazione del comma 236 dell'art. 1 della legge n. 208/2015 ad opera dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 75, ha ribadito che: *"gli incentivi per le funzioni tecniche non possono essere assimilati ai compensi per la progettazione e, pertanto, non possono essere esclusi dal perimetro di applicazione delle norme vincolistiche in tema di contenimento della spesa del personale, nell'alveo delle quali si collocano anche le norme limitative delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio"*.

Con la disposizione introdotta dall'art. 1, comma 526, della legge di stabilità 2018, il legislatore ha espressamente previsto l'allocazione della spesa per incentivi per funzioni tecniche nei capitoli di spesa previsti per le opere pubbliche determinandone, di fatto, l'allocazione nell'ambito della spesa per investimenti.

La disciplina previgente, delineata dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 già richiamato, consentiva espressamente l'imputazione contabile delle somme destinate al fondo incentivante per la progettazione tra gli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori e, come rilevato nell'odierna richiesta di parere, questa Sezione, con deliberazione n. 8/PAR/2007 e successivamente la Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 16/SEZAUT/2009/QMIG, avevano preso atto che non si trattava di spese di funzionamento ma di spese di investimento, attinenti alla gestione in conto capitale, iscritte nel titolo II della spesa e finanziate nell'ambito dei fondi stanziati per la realizzazione di un'opera pubblica.

Anche la novella normativa apportata dal comma 526 della legge di stabilità 2018 potrebbe, quindi, apparire finalizzata a considerare unitariamente la spesa complessiva destinata alla realizzazione di lavori, servizi o forniture includendovi anche le risorse finanziarie del fondo per incentivi tecnici.

Conseguentemente gli incentivi non rientrerebbero nei capitoli della spesa del personale, ma dovrebbero essere ricompresi nel costo complessivo dell'opera (Sezione di controllo della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, deliberazione n. 6/2018/PAR).

Tale collocazione della spesa per incentivi tecnici nell'ambito del medesimo capitolo di spesa di realizzazione dell'opera pubblica potrebbe portare, dunque, all'esclusione di tale tipologia di spesa dall'ammontare complessivo della spesa del personale e della spesa per il trattamento accessorio superando, di fatto, l'interpretazione resa dalla

Sezione delle Autonomie con le su enunciate deliberazioni n. 7/SEZAUT/2017/QMIG e n. 24/SEZAUT/2017/QMIG.

La Sezione regionale di controllo per l'Umbria, con deliberazione n. 14/2018/PAR, rileva che, con il citato comma 526 dell'art. 1 della L. n. 205/2017, *"il legislatore ha voluto, pertanto, chiarire come gli incentivi non confluiscono nel capitolo di spesa relativo al trattamento accessorio (sottostando ai limiti di spesa previsti dalla normativa vigente) ma fanno capo al capitolo di spesa dell'appalto"* ed ha concluso per l'esclusione degli incentivi tecnici dal computo rilevante ai fini dall'articolo 23, comma 2, del D. Lgs n. 75/2017 rilevando che l'art. 113, ai commi 1 e 2, già dispone che tutte le spese afferenti gli appalti di lavori, servizi o forniture devono trovare imputazione sugli stanziamenti previsti per i predetti appalti; che l'individuazione dei soggetti aventi diritto all'incentivo avviene tenendo conto delle funzioni "tecniche" garantendo l'incentivo ai dipendenti pubblici che le espletano e che non si determina un ampliamento indeterminato della spesa in esame in quanto lo stesso sistema normativo contiene regole che consentono di determinare e contenere la spesa del personale, evitando che la stessa assuma un carattere incontrollato.

Da altra angolazione prospettica, occorre, tuttavia, anche considerare che l'appostazione contabile degli incentivi di natura tecnica nell'ambito del *"medesimo capitolo di spesa"* previsto per i singoli lavori, servizi o forniture non potrebbe mutarne la natura di spesa corrente trattandosi, in ogni caso, di emolumenti di tipo accessorio spettanti al personale e conseguentemente la contabilizzazione prescritta ora dal legislatore apparentemente diretta a qualificare tale spesa nell'ambito della spesa per investimenti non sembra poter consentire di desumere *sic et simpliciter* l'esclusione di tali risorse dalla spesa del personale e dalla spesa per il trattamento accessorio.

D'altronde, l'ordinamento giuridico-contabile contempla, sulla base di specifiche disposizioni di legge, anche l'utilizzo, in via eccezionale, di entrate in conto capitale per il finanziamento di spesa corrente, come statuito, per gli esercizi 2016 e 2017, dall'art. 1, comma 737, della legge 208/2015 per i proventi da oneri concessori.

Assume valore indiziante della natura di spesa del personale anche l'esame del glossario Siope, vigente per gli enti territoriali a decorrere dal 2018, dal quale emerge che: *"i compensi a titolo di incentivo alla progettazione devono essere erogati al personale utilizzando gli appositi codici di spesa previsti per la spesa di personale"* e che *"le entrate riguardanti i compensi erogati al personale concernenti la realizzazione di attività di progettazione finalizzate ad un investimento diretto, registrate sia tra gli investimenti diretti sia tra le spese di personale, devono essere oggetto di regolazione contabile con gli incentivi di progettazione impegnati tra gli investimenti diretti, in modo da consentire l'effettivo pagamento della spesa sui capitoli del bilancio relativi alla spesa del personale"*.

Questa Sezione è consapevole che tale inclusione nell'ambito della spesa del personale non ne determina necessariamente anche l'assoggettamento ai vincoli di finanza pubblica imposti *ex lege*, ma è proprio tale questione che necessita di un ulteriore intervento nomofilattico considerato, peraltro, che l'allocazione contabile di una posta nell'ambito della spesa per investimenti piuttosto che nella spesa corrente produce anche inevitabili riflessi sugli equilibri di bilancio degli enti.

Deve, inoltre, rilevarsi che quando il legislatore ha ritenuto di escludere determinate spese dall'ammontare complessivo della spesa del personale lo ha affermato

espressamente, come avvenuto con l'art. 1, comma 424, della L. 23/12/2014 n. 190 in tema di ricollocazione del personale delle Province e con l'art. 11, comma 4 ter, del D.L. 24/06/2014 n. 90 convertito dalla L. 11/08/2014 n. 114, per i comuni colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, mentre, nella fattispecie in esame, tale esclusione dovrebbe, allo stato attuale, dedursi soltanto sulla base della nuova appostazione in bilancio nonostante, con la su richiamata deliberazione n. 7/SEZAUT/2017/QMIG alla quale questa Sezione ha l'obbligo di adeguarsi ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D. L. n. 174/2012, la Sezione delle Autonomie, dopo aver ricostruito il quadro normativo di cui all'art. 113 del D. L.gs. n. 50/2016, ha affermato che gli incentivi per funzioni tecniche "sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori".

Si rammenta, peraltro, che secondo il consolidato orientamento della Corte Costituzionale, le disposizioni limitative della spesa del personale si collocano tra le misure di contenimento della spesa di Regioni ed enti locali e perseguono l'obiettivo di contenere entro limiti prefissati una delle più frequenti e rilevanti cause del disavanzo pubblico, costituita dalla spesa complessiva per il personale (sentenza n. 4/2004). Tale obiettivo, pur non riguardando la generalità della spesa corrente, ha tuttavia «rilevanza strategica ai fini dell'attuazione del patto di stabilità interno, e concerne non una minuta voce di spesa, bensì un rilevante aggregato della spesa di parte corrente, nel quale confluisce il complesso degli oneri relativi al personale» (sentenze n. 218/2015 e n. 169/2007).

Alle perplessità generate dall'assenza di un'espressa *voluntas legis* che preveda l'esclusione degli incentivi per funzioni tecniche sia dai vincoli previsti dal legislatore per la spesa del personale che per la spesa per il trattamento accessorio, questa Sezione aggiunge che, qualora dall'allocazione in bilancio al medesimo capitolo di spesa previsto per i lavori, servizi o forniture si desumesse l'inserimento di tali risorse nell'ambito della spesa di investimento potrebbe ravvisarsi un contrasto con la disciplina di cui all'art. 3, comma 18, della L. 24/12/2003 n. 350 che stabilisce, ai fini di cui all'art. 119, sesto comma, della Costituzione, che costituiscono investimenti: a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali; b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti; c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale; d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale; e) l'acquisizione di aree, espropri e servitù onerose; f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti; g) i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzie destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni; h) i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzie in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all'erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani

urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.

Come noto, infatti, la nozione di "spesa di investimento" è più restrittiva di quella di spesa in conto capitale, in quanto inclusiva delle sole erogazioni di denaro pubblico cui faccia riscontro l'acquisizione di un nuovo corrispondente valore al patrimonio dell'Ente che lo effettua (Sezione delle Autonomie, deliberazioni n. 30/SEZAUT/2015/QMIG e n. 17/SEZAUT/2017/FRG).

Inoltre, le definizioni che il legislatore statale ha elaborato nelle disposizioni dell'art. 3, commi 17, 18 e 19, della L. n. 350/2003 derivano da scelte di politica economica e finanziaria effettuate in stretta correlazione con i vincoli di carattere sovranazionale cui anche l'Italia è assoggettata in forza dei Trattati europei e dei criteri politico-economici e tecnici adottati dagli organi dell'Unione europea nel controllare l'osservanza di tali vincoli (Corte Costituzionale, sentenza n. 425/2004).

Deve aggiungersi che, con la già richiamata deliberazione n. 7/SEZAUT/2017/QMIG, la Sezione delle Autonomie ha precisato che: *"nei nuovi incentivi non ricorrono gli elementi che consentano di qualificare la relativa spesa come finalizzata ad investimenti; il fatto che tali emolumenti siano erogabili, con carattere di generalità, anche per gli appalti di servizi e forniture comporta che gli stessi si configurino, in maniera inequivocabile, come spese di funzionamento e, dunque, come spese correnti (e di personale)".*

La disciplina appena novellata deve, quindi, necessariamente tener conto anche di una lettura costituzionalmente orientata posto che, nell'ipotesi in cui si dovesse aderire alla tesi che trattasi in ogni caso di spesa corrente eccezionalmente allocabile al titolo II della spesa, il finanziamento di tale spesa non potrebbe comunque avvenire mediante ricorso all'indebitamento stante il disposto dell'art. 119, ultimo comma, della Costituzione che vieta il ricorso all'indebitamento per il finanziamento di spesa corrente confermato anche dall'art. 10 della L. 24/12/2012 n. 243 che impone l'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nonché dall'art. 202 del Tuel.

Tale normativa deve, poi, trovare corretto contemperamento con le disposizioni in tema di armonizzazione contabile ed in particolare, con riferimento alla locuzione *"medesimo capitolo di spesa"* contenuta nel comma 526, la Sezione osserva che, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 118/2011, la rappresentazione della spesa deve avvenire per missioni e programmi ove le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, mentre i programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. Nel piano esecutivo di gestione sono poi declinati i macro-aggregati di cui i capitoli e gli articoli costituiscono mere ripartizioni. Ed infatti il legislatore dell'armonizzazione ha sostituito all'art. 191 del Tuel, recante le regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese, i termini *"intervento"* o *"capitolo"* con i termini *"programma"* o *"missione"*.

Parimenti, sempre in tema di adeguamento alla disciplina di armonizzazione contabile, si rileva che il punto 5.2, dell'allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 prescrive che le spese relative al trattamento accessorio e premiante, liquidate nell'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, devono essere stanziare ed impegnate in tale esercizio.

Ad avviso di questa Sezione, inoltre, la modifica normativa di cui al comma 526 della legge di stabilità 2018 è destinata a trovare applicazione soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Infatti, come già chiarito dall'Anac, con comunicato reso in data 13/09/2017 in ordine all'applicabilità temporale degli incentivi inerenti le funzioni tecniche in occasione dell'approvazione del nuovo codice dei contratti, deve ritenersi che *“ciò che rileva ai fini dell'individuazione della disciplina normativa applicabile è il compimento delle attività oggetto di incentivazione”* e pertanto la nuova disposizione è applicabile alle attività incentivate svolte successivamente all'entrata in vigore del su richiamato comma 526.

Ritiene conclusivamente la Sezione che la questione in esame, volta ad accertare la natura giuridica della spesa per incentivi per funzioni tecniche e l'eventuale esclusione dalla spesa del personale e del trattamento accessorio alla luce della novella normativa di cui all'art. 1, comma 526, della L. n. 205/2017, assuma notevole rilevanza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 31, del D. L. n. 78/2009 e dell'art. 6, comma 4, del D. L. 10 ottobre 2012 n. 174, al fine di garantire l'eventuale superamento di contrasti da parte delle Sezioni regionali di controllo ed un'interpretazione uniforme della disposizione recentemente introdotta dalla legge di stabilità 2018 che si inserisce in un contesto normativo per il quale risultano già intervenute la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 51/2011 e da ultimo, le deliberazioni delle Sezioni delle Autonomie n. 18/SEZAUT/2016/QMIG, n. 7/SEZAUT/2017/QMIG e n. 24/SEZAUT/2017/QMIG.

P Q M

la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Puglia sottopone al Presidente della Corte dei conti la valutazione dell'opportunità di deferire alle Sezioni riunite in sede di controllo o alla Sezione delle Autonomie, ai sensi dell'art. 17, comma 31, del D. L. n. 78/2009 e dell'art. 6, comma 4, del D. L. 10 ottobre 2012 n. 174, la questione di massima di cui alla presente deliberazione.

Dispone che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura della Segreteria all'Ufficio di Presidenza della Corte dei conti.

Così deliberato in Bari, nella Camera di consiglio del 9 febbraio 2018.

Il Magistrato Relatore

Il Presidente

F.to Stefania Petrucci

F.to Agostino Chiappiniello

Depositata in Segreteria il 9 febbraio 2018

Il Direttore della Segreteria

F.to Marialuce Sciannameo